

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

## Proposta della I Commissione assembleare permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta del 29 gennaio 2024)

Relatore di maggioranza: ANDREA ASSENTI

Relatore di minoranza: FABRIZIO CESETTI

### Testo unificato:

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 2003, N. 14 (RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE) E ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2010, N. 22 (DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE, IN ADEGUAMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150, SULL'OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ, L'EFFICIENZA E LA TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

### sulle proposte di legge:

- N. 161** a iniziativa del Consigliere Latini  
*presentata in data 30 dicembre 2022*  
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 13 MARZO 1995, N. 23 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI) E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 2003, N. 14 (RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE) E ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2010, N. 22 (DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE, IN ADEGUAMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150, SULL'OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ, L'EFFICIENZA E LA TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
- N. 194** a iniziativa del Consigliere Latini  
*presentata in data 23 maggio 2023*  
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 2003, N.14 (RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE)

*(Abbinare ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno  
di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa)*

**Testo unificato dalla Commissione****Art. 1**

*(Modifica all'articolo 1 della l.r. 14/2003)*

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) le parole: "e dal programma di cui all'articolo 14," sono soppresse.

**Art. 2**

*(Modifiche all'articolo 2 bis della l.r. 14/2003)*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 bis della l.r. 14/2003 è inserito il seguente:

"5 bis. Il Consiglio e la Giunta possono espletare procedure uniche di assunzione."

2. Alla lettera b) del comma 8 dell'articolo 2 bis della l.r. 14/2003 le parole: "indicati nel programma annuale e triennale di cui all'articolo 14" sono sostituite dalla seguente: "assegnati".

**Art. 3**

*(Modifica all'articolo 3 della l.r. 14/2003)*

1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 14/2003 è sostituita dalla seguente:

"g) approva il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;"

**Art. 4**

*(Modifica all'articolo 4 della l.r. 14/2003)*

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 14/2003 le parole: "stabiliti nel programma di cui all'articolo 14" sono soppresse.

**Art. 5**

*(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 14/2003)*

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 14/2003 le parole: "previsti nel programma di cui all'articolo 14" sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 14/2003 le parole: ", in occasione dell'approvazione del programma di cui all'articolo 14," sono soppresse.

**Art. 6**

*(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 14/2003)*

1. Al comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 14/2003 le parole: "in base alle previsioni del programma di cui all'articolo 14," sono soppresse.

2. Al comma 8 dell'articolo 7 della l.r. 14/2003 le parole: "previsti nel programma di cui all'articolo 14 e di quelli loro" sono soppresse.

3. Il comma 11 dell'articolo 7 della l.r. 14/2003 è sostituito dal seguente:

"11. Per il conferimento e la durata degli incarichi dirigenziali si applica quanto previsto dalla normativa di settore vigente e dal contratto collettivo nazionale relativo al personale dell'area delle funzioni locali."

**Art. 7**

*(Modifica all'articolo 8 della l.r. 14/2003)*

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 14/2003 le parole: ", dal programma di cui all'articolo 14" sono soppresse.

**Art. 8**

*(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 14/2003)*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 14/2003 le parole: "nel programma di cui all'articolo 14" sono soppresse.

2. Alla lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 14/2003 le parole: ", anche al fine di assicurare l'applicazione del programma annuale e triennale di cui all'articolo 14" sono soppresse.

3. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 14/2003 le parole: "attuativi del programma annuale e pluriennale" sono soppresse.

4. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 14/2003 è sostituita dalla seguente:

"h) svolge le ulteriori funzioni previste dalla normativa regionale."

5. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 14/2003 le parole: "e dal programma di cui all'articolo 14" sono soppresse.

**Art. 9**

*(Modifica all'articolo 10 della l.r. 14/2003)*

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 14/2003 le parole: "il programma annuale e triennale di attività e gestione" sono sostituite dalle seguenti: "gli obiettivi assegnati".

**Art. 10**

*(Modifica all'articolo 11 della l.r. 14/2003)*

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 14/2003 le parole: "del programma di cui all'articolo 14 nonché" sono soppresse.

**Art. 11**

*(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 14/2003)*

1. L'articolo 12 della l.r. 14/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 12 (Conferimento dell'incarico di segretario generale)

1. Il Presidente, entro novanta giorni dalla sua elezione, conferisce l'incarico di segretario generale.”.

**Art. 12**

*(Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 14/2003)*

1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 14/2003 è inserito il seguente:

“Art.12 bis (Funzioni vicarie)

1. I dirigenti individuano, nell'ambito dell'area organizzativa complessa o del servizio loro assegnati o di appartenenza, i dirigenti incaricati di svolgere le funzioni vicarie in caso di assenza temporanea o impedimento.

2. Le funzioni di segretario generale possono essere attribuite temporaneamente, in mancanza di titolare e in attesa dell'espletamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.”.

**Art. 13**

*(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 14/2003)*

1. I commi da 2 a 9 dell'articolo 13 della l.r. 14/2003 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Il sistema di cui al comma 1 è approvato dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del segretario generale, con il supporto dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

3. L'OIV è nominato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. L'OIV dura in carica un triennio e può essere rinnovato una sola volta.

4. L'Ufficio di Presidenza può decidere di avvalersi dell'OIV istituito dalla Giunta regionale.

5. L'OIV, in particolare:

- a) assicura il supporto all'Ufficio di Presidenza nella valutazione del segretario generale e dei dirigenti attraverso la determinazione del grado di raggiungimento degli obiettivi organizzativi e individuali;
- b) verifica la correttezza metodologica del processo di valutazione.

6. L'Ufficio di Presidenza valuta le prestazioni e i risultati conseguiti dai dirigenti su proposta del segretario generale.”.

#### **Art. 14**

*(Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 14/2003)*

1. L'articolo 17 della l.r. 14/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 17 (Gabinetto del Presidente)

1. Presso la Presidenza del Consiglio regionale può essere istituita una apposita struttura denominata Gabinetto, composta dal capo di Gabinetto e da un addetto al Gabinetto, per l'espletamento delle funzioni istituzionali del Presidente.

2. L'incarico di capo di Gabinetto è conferito dal Presidente, anche a persone estranee all'amministrazione regionale, con contratto di lavoro a tempo determinato di natura subordinata di diritto privato, tenendo conto della natura fiduciaria dell'incarico. Esso cessa contestualmente alla cessazione dall'ufficio del Presidente. I contenuti del contratto sono definiti con provvedimento del Presidente del Consiglio regionale. Allo stesso compete un trattamento economico omnicomprensivo, non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica dirigenziale, incrementato della retribuzione di posizione, nella misura minima prevista dal CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali.

3. L'addetto al Gabinetto è nominato dal Presidente anche tra persone estranee all'amministrazione regionale in possesso di laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale in discipline giuridiche, con contratto di lavoro a tempo determinato di natura subordinata di diritto privato e cessa contestualmente alla cessazione dall'ufficio del Presidente. I contenuti del contratto sono definiti con provvedimento del Presidente del Consiglio regionale. Allo stesso è attribuito un compenso accessorio commisurato alla retribuzione di posizione organizzativa del comparto funzioni locali nella misura non superiore ad euro 16.000,00.”.

#### **Art. 15**

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 14/2003:

- a) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 3;
- b) il comma 2 dell'articolo 6;
- c) il comma 2 dell'articolo 7;
- d) il comma 3 dell'articolo 10;
- e) l'articolo 14.

2. È abrogata la legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di or-

ganizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione).

**Art. 16**  
*(Norma finale)*

1. L'articolo 17 della l.r. 14/2003 come modificato da questa legge si applica a decorrere dalla dodicesima legislatura.

**Art. 17**  
*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

**Testo proposta di legge n. 161****CAPO I**  
**Modifiche alla l.r. 23/1995****Art. 1**

*(Modifica all'articolo 2 della l.r. 23/1995)*

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) è sostituito dal seguente:

“4. Le dichiarazioni indicate alla lettera c) del comma 3 sono rese anche per le finalità di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).”

**Art. 2**

*(Modifica all'articolo 7 ter della l.r. 23/1995)*

1. Il comma 3 ter dell'articolo 7 ter della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“3 ter. Il consigliere regionale può rinunciare al trattamento previdenziale di cui al comma 1 all'inizio di ciascuna legislatura, entro sessanta giorni dalla prima seduta dell'Assemblea legislativa. La rinuncia comporta la restituzione delle trattenute operate sull'indennità di carica entro i successivi sessanta giorni.”

**Art. 3**

*(Disposizioni finali e transitorie)*

1. I consiglieri regionali e i componenti della Giunta regionale in carica in questa legislatura regionale possono rinunciare al trattamento previdenziale di cui all'articolo 7 ter della l.r. 23/1995 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. La rinuncia deve essere comunicata al Presidente dell'Assemblea legislativa e comporta la restituzione delle somme trattenute sull'indennità di carica ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 23/1995.

2. Il comma 3 ter dell'articolo 7 ter, nel testo previgente a quello sostituito dall'articolo 2, continua ad applicarsi ai consiglieri eletti nella X legislatura regionale.

3. I commi 3 quater e 3 quinquies dell'articolo 7 ter continuano ad applicarsi ai consiglieri regionali in carica nella X legislatura.

4. Le disposizioni di cui a questa legge si applicano anche ai componenti della Giunta regionale.

**Art. 4**  
(*Abrogazioni*)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 23/1995:

- a) il comma 2 dell'articolo 2;
- b) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 2;
- c) i commi 3 quater e 3 quinquies dell'articolo 7 ter.

**CAPO II**  
**Modifiche alla l.r. 14/2003**

**Art. 5**  
(*Modifica all'articolo 1 della l.r. 14/2003*)

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) le parole: "e dal programma di cui all'articolo 14," sono soppresse.

**Art. 6**  
(*Modifiche all'articolo 2 bis della l.r. 14/2003*)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 bis della l.r. 14/2003 è inserito il seguente:

"5 bis. Il Consiglio e la Giunta possono espletare procedure uniche di assunzione."

2. Alla lettera b) del comma 8 dell'articolo 2 bis della l.r. 14/2003 le parole: "indicati nel programma annuale e triennale di cui all'articolo 14" sono sostituite dalla seguente: "assegnati".

**Art. 7**  
(*Modifica all'articolo 3 della l.r. 14/2003*)

1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 14/2003 è sostituita dalla seguente:

"g) approva il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;"

**Art. 8**  
(*Modifica all'articolo 4 della l.r. 14/2003*)

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 14/2003 le parole: "stabiliti nel programma di cui all'articolo 14" sono soppresse.



**Art. 9**

*(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 14/2003)*

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 14/2003 le parole: "previsti nel programma di cui all'articolo 14" sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 14/2003 le parole: ", in occasione dell'approvazione del programma di cui all'articolo 14," sono soppresse.

**Art. 10**

*(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 14/2003)*

1. Al comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 14/2003 le parole: "in base alle previsioni del programma di cui all'articolo 14," sono soppresse.

2. Al comma 8 dell'articolo 7 della l.r. 14/2003 le parole: "previsti nel programma di cui all'articolo 14 e di quelli loro" sono soppresse.

3. Il comma 11 dell'articolo 7 della l.r. 14/2003 è sostituito dal seguente:

"11. Per il conferimento e la durata degli incarichi dirigenziali si applica quanto previsto dalla normativa di settore vigente e dal contratto collettivo nazionale relativo al personale dell'area delle funzioni locali."

**Art. 11**

*(Modifica all'articolo 8 della l.r. 14/2003)*

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 14/2003 le parole: ", dal programma di cui all'articolo 14" sono soppresse.

**Art. 12**

*(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 14/2003)*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 14/2003 le parole: "nel programma di cui all'articolo 14" sono soppresse.

2. Alla lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 14/2003 le parole: ", anche al fine di assicurare l'applicazione del programma annuale e triennale di cui all'articolo 14" sono soppresse.

3. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 14/2003 le parole: "attuativi del programma annuale e pluriennale" sono soppresse.

4. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 14/2003 è sostituita dalla seguente:  
"h) svolge le ulteriori funzioni previste dalla normativa regionale."

5. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 14/2003 le parole: "e dal programma di cui all'articolo 14" sono soppresse.

**Art. 13**

*(Modifica all'articolo 10 della l.r. 14/2003)*

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 14/2003 le parole: "il programma annuale e triennale di attività e gestione" sono sostituite dalle seguenti: "gli obiettivi assegnati".

**Art. 14**

*(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 14/2003)*

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 14/2003 le parole: "del programma di cui all'articolo 14 nonché" sono soppresse.

**Art. 15**

*(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 14/2003)*

1. L'articolo 12 della l.r. 14/2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 12 (Conferimento dell'incarico di segretario generale)

1. Il Presidente, entro novanta giorni dalla sua elezione, conferisce l'incarico di segretario generale."

**Art. 16**

*(Inserimento dell'articolo 12 bis)*

1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 14/2003 è inserito il seguente:

"Art. 12 bis (Funzioni vicarie)

1. I dirigenti individuano, nell'ambito dell'area organizzativa complessa o del servizio loro assegnati o di appartenenza, i dirigenti incaricati di svolgere le funzioni vicarie in caso di assenza temporanea o impedimento.

2. Le funzioni di segretario generale possono essere attribuite temporaneamente, in mancanza di titolare e in attesa dell'espletamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi."

**Art. 17**

*(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 14/2003)*

1. I commi da 2 a 9 dell'articolo 13 della l.r. 14/2003 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Il sistema di cui al comma 1 è approvato dall'Ufficio di presidenza, su proposta del segretario generale, con il supporto dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

3. L'OIV è nominato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza. L'OIV dura in carica un triennio e può essere rinnovato una sola volta.

4. L'Ufficio di presidenza può decidere di avvalersi dell'OIV istituito dalla Giunta regionale.

5. L'OIV, in particolare:

- a) assicura il supporto all'Ufficio di presidenza nella valutazione del segretario generale e dei dirigenti attraverso la determinazione del grado di raggiungimento degli obiettivi organizzativi e individuali;
- b) verifica la correttezza metodologica del processo di valutazione.

6. L'Ufficio di presidenza valuta le prestazioni e i risultati conseguiti dai dirigenti su proposta del segretario generale.”.

**Art. 18**  
*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 14/2003:

- a) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 3;
- b) il comma 2 dell'articolo 6;
- c) il comma 2 dell'articolo 7;
- d) il comma 3 dell'articolo 10;
- e) l'articolo 14.

2. È abrogata la legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione).

**Testo proposta di legge n. 194****Art. 1**

*(Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 14/2003)*

1. L'articolo 17 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale) è sostituito dal seguente:

“Art. 17 (Gabinetto del Presidente)

1. Presso la Presidenza del Consiglio regionale può essere istituita una apposita struttura denominata Gabinetto, composta dal capo di Gabinetto e da un Responsabile organizzativo per l'espletamento delle funzioni istituzionali del Presidente.

2. L'incarico di capo di Gabinetto è conferito dal Presidente, anche a persone estranee all'amministrazione regionale, con contratto di lavoro a tempo determinato di natura subordinata di diritto privato, tenendo conto della natura fiduciaria dell'incarico. Esso cessa contestualmente alla cessazione dall'ufficio del Presidente. I contenuti del contratto sono definiti con provvedimento del Presidente del Consiglio regionale. Allo stesso compete un trattamento economico omnicomprensivo, non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica dirigenziale, incrementato della retribuzione di posizione, nella misura minima prevista dal CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali.

3. Il Responsabile organizzativo è nominato dal Presidente tra persone estranee all'amministrazione regionale in possesso dei requisiti per essere inquadrato nella categoria D, con contratto di lavoro a tempo determinato di natura subordinata di diritto privato e cessa contestualmente alla cessazione dall'ufficio del Presidente. I contenuti del contratto sono definiti con provvedimento del Presidente del Consiglio regionale. Allo stesso è attribuito un compenso accessorio commisurato alla retribuzione di posizione organizzativa del comparto funzioni locali nella misura non superiore ad euro 16.000,00.”.

**Art. 2**

*(Norma finale)*

1. Questa legge si applica a decorrere dalla dodicesima legislatura.

**Art. 3**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.